

TAR Palermo, Sezione I - Sentenza 04/02/2011 n. 220
d.lgs 163/06 Articoli 38, 40 - Codici 38.1, 40.1

Sussiste radicale diversità funzionale tra la dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. 163/2006 e la certificazione SOA. La prima ha la funzione di assicurare che nessuna delle persone fisiche operanti per una delle imprese candidate all'aggiudicazione sia priva dei cc.dd. requisiti di ordine generale, la cui sussistenza serve a garantire l'amministrazione contro la possibile stipula di contratti con soggetti privi della necessaria affidabilità, per ragioni del tutto estranee alla capacità tecnica, in quanto afferenti l'ordine pubblico, la moralità dei contraenti, la loro affidabilità economica, la loro regolarità sul piano contributivo e tributario, ed altro ancora. Tutt'altra funzione è svolta dai requisiti di qualificazione, che attengono invece alla idoneità e capacità tecnica di eseguire l'appalto per cui concorre. La dichiarazione sui requisiti di ordine generale va resa non solo dai soggetti contemplati dall'attestazione SOA, precedentemente rilasciata ma ancora valida (recte: efficace), ma anche dagli altri soggetti (che ricoprono qualifiche a tal fine rilevanti) medio tempore nominati. L'astratta validità ed efficacia dell'attestazione sul piano diacronico è legata - per sua stessa natura - alla clausola rebus sic stantibus: sicché un mutamento nella struttura tecnica dell'impresa rende inattuale la precedente documentazione, ed onera l'impresa della produzione di un documento che ne rappresenti fedelmente, e con riferimento all'attualità, la ridetta struttura tecnica.